



ASSOCIAZIONE GRANARIA MILANO

CONTRATTO ITALIANO

PER PULE E CASCAMI DI RISO "G.I.F."

N. 14

Fatto in doppio a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Venduto da \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

A mezzo del \_\_\_\_\_ a tutte le condizioni, tanto invariabile che almeno, del presente contratto (da interpretarsi ove occorresse, secondo gli usi e le consuetudini della Piazza di Milano, oppure — in deroga — quelli di \_\_\_\_\_). Il presente ha valore e scopo confirmatorio del contratto intervenuto fra le parti e non valore costitutivo del contratto stesso.

Merce: \_\_\_\_\_ Produzione \_\_\_\_\_

Qualità: (sana, loda, commerciabile all'epoca e al luogo dell'imbarco) \_\_\_\_\_

— secondo campione \_\_\_\_\_

— garanzia di contenuto complessivo di grasso e proteine del \_\_\_\_\_ %

Analisi: da eseguirsi presso il Laboratorio Chimico e Micrografico dell'Associazione Granaria di Milano, oppure \_\_\_\_\_

Campionamento: all'imbarco \_\_\_\_\_ (toleranza 10%, in più o in meno di cui il 5% al prezzo di contratto ed il 5% al prezzo del giorno in cui avviene l'imbarco della merce).

Quantità: quintali \_\_\_\_\_ (toleranza 10%, in più o in meno di cui il 5% al prezzo di contratto ed il 5% al prezzo del giorno in cui avviene l'imbarco della merce). \_\_\_\_\_ compreso nolo e assicurazione per 100 Kg. peso lordo, tola compresa.

Prezzo: \_\_\_\_\_

Imbarco: in buone condizioni, sopra uno o più vapori e/o motonavi di classe non inferiore a 90 A.I. del Lloyd Register (o B.S. della British Corporation o corrispondente classifica del Registro Italiano, Americano, Francese, Norvegese o altro equivalente) diretti e/o indiretti e/o con eventuale trasbordo da uno o più porti rispondenti alla classe di cui sopra.

Salvo pattuizione contraria, quando il porto di destinazione è lasciato alla opzione del compratore, questi deve richiederne il porto prescelto facendolo pervenire con comunicazione scritta e telegrafica al proprio venditore almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di tempo fissato per l'imbarco.

Epoca di imbarco \_\_\_\_\_ e facoltà del venditore di caricare dal primo all'ultimo giorno dell'epoca prevista.

Peso: salvo espressa pattuizione contraria, il peso lordo di imbarco dichiarato in polizza è da considerarsi finale.

Imballo: In sacchi semplici in buono stato, atti all'uso, cuciti alla bocca e muniti dal venditore secondo le istruzioni del compratore. I colli devono essere di peso uniforme.

oppure: \_\_\_\_\_

Pagamento: in \_\_\_\_\_ alla prima presentazione dei documenti di imbarco (polizza di carico, polizza o

certificato di assicurazione, fattura commerciale) mediante \_\_\_\_\_

Condizioni speciali: \_\_\_\_\_

I - Le condizioni generali che seguono sono valide e vincolative per le parti contraenti salvo espressa pattuizioni contrarie.

II - QUALITÀ E GARANZIE. — La merce deve corrispondere alle caratteristiche essenziali della qualità e del titolo contrattati e non deve avere subito alcun trattamento che possa alterare l'aspetto e la composizione naturale.  
Il venditore non assume responsabilità circa l'impiego a destinazione, da parte del compratore, della merce venduta.

III - CARATTERISTICHE DELLE PULE. — Le pule contrattate sulla base delle seguenti denominazioni devono corrispondere alle caratteristiche per ciascuna di esse controindicate:

— Pula vergine (27 %)	{ contenuto minimo contrattuale di grassi e Proteine . . . . . 27—%
	{ contenuto massimo corrispondente di fibra grezza . . . . . 11—%
	{ contenuto massimo corrispondente di sabbia o silice . . . . . 2,50 %
— Pula commerciale (24 %)	{ contenuto minimo contrattuale di grassi e proteine . . . . . 24—%
	{ contenuto massimo corrispondente di fibra grezza . . . . . 19—%
	{ contenuto massimo corrispondente di sabbia o silice . . . . . 5,80 %
— Pule di gradazione inferiore	{ rientrano in questa denominazione tutte le pule il cui contenuto di grassi e Proteine è inferiore al . . . . . 22—%

IV - TOLLERANZE ED ABBUONI.

a) Deficienza di grassi e proteine nelle pule:  
Sono tollerate deficienze (accertate mediante analisi) del contenuto di grassi e proteine fino:  
— ad una unità per la pula vergine;  
— a due unità per la pula commerciale 24—%;  
— a tre unità per le pule di gradazione inferiore;  
mediante corresponsione del seguente abbuoni a favore del compratore:

Titolazione	Deficienza di contenuto grassi e proteine	Corrispondente contenuto di sabbia o silice	Abbuono del
Pula vergine (27 %)	{ sulla I mezza unità e cioè: dal 27—% al 26,50 % » II » » dal 26,49 % al 26—% » I unità e cioè: dal 24—% al 23—% » II » » dal 22,99 % al 22—% — sulla I unità . . . . . — sulla II unità . . . . . — sulla III unità . . . . .	2,70 % 2,90 % 6,20 % 6,60 % — —	1,75 % del prezzo di contratto 3,50 % » » » 4—% » » » 7—% » » » 3—% » » » 6—% » » » 9—% » » »
Pula commerciale (24 %)	{ sulla I unità e cioè: dal 24—% al 23—% » II » » dal 22,99 % al 22—% — sulla I unità . . . . . — sulla II unità . . . . . — sulla III unità . . . . .	6,20 % 6,60 % — —	4—% » » » 7—% » » » 3—% » » » 6—% » » » 9—% » » »
Pule di gradazione inferiore	— sulla I unità . . . . . — sulla II unità . . . . . — sulla III unità . . . . .	— — —	» » » » » » » » »

Le frazioni di unità mancanti, entro i suddetti limiti di tolleranza, devono essere conteggiate proporzionalmente.

b) Eccedenza di sabbia o silice nelle pule:  
Sono tollerate eccedenze accertate mediante analisi — del corrispondente contenuto di sabbia o silice come sopra stabilito per le pule vergini e pule commerciali 24 % nella misura e con gli abbuoni qui di seguito indicati:

Titolazione	Eccedenza di sabbia o silice tollerata nelle pule	Abbuono del
Pula vergine (27 %)	{ sul I 0,20 % di eccedenza e cioè: dal 2,50 % al 2,70 % » sul II 0,20 % » dal 2,71 % al 2,90 % » sul I 0,40 % » dal 5,80 % al 6,20 % » sul II 0,40 % » dal 6,21 % al 6,60 %	1,75 % del prezzo di contratto 3,50 % » » » 4—% » » » 7—% » » »
Pula commerciale (24 %)	{ sul I 0,20 % di eccedenza e cioè: dal 2,50 % al 2,70 % » sul II 0,20 % » dal 2,71 % al 2,90 % » sul I 0,40 % » dal 5,80 % al 6,20 % » sul II 0,40 % » dal 6,21 % al 6,60 %	1,75 % del prezzo di contratto 3,50 % » » » 4—% » » » 7—% » » »

Le frazioni di eccedenza, entro i suddetti limiti di tolleranza, devono essere conteggiate proporzionalmente.

Nel caso di deficienza di contenuto di grassi e proteine o d'eccedenza di sabbia o silice, superanti le tolleranze sopra indicate, se il compratore non si avvale del diritto di ricorrere all'arbitrato a norma del paragrafo XXVI, l'ulteriore abbuono spettantegli deve essere conteggiato per ogni punto o frazione mancante, sulla base della percentuale massima di abbuono stabilita per ciascun tipo di pula.  
Non sono cumulabili gli abbuoni per deficienza di grassi e proteine e per eccedenza di sabbia o silice quando i rispettivi termini risultino — nel rapporto — corrispondenti.  
Per le eventuali differenze di qualità e di condizionamento delle pule, di natura diversa da quelle sopra contemplate, e per le eventuali differenze di qualità e di condizionamento del farnaccio e dei cascami di riso in genere, gli abbuoni percentuali relativi, in caso di mancato diretto accordo, devono essere determinati a mezzo arbitrato amichevole.

V - PRODUZIONE. — Se le parti contraenti hanno espressamente convenuto lo stabilimento di produzione della merce contrattata, il venditore è tenuto a consegnare merce della produzione pattuita.

VI - TERMINI DI IMBARCO. — I termini di imbarco devono interpretarsi come segue:

- a) Imbarco su vapore designato: nelle vendite su vapore designato, eventuali variazioni nella data di partenza del piroscafo designato non danno luogo a nessun diritto, recesso o protesta sia da parte del venditore che da parte del compratore. Il contratto è ritenuto pienamente valido anche quando la Compagnia di Navigazione sostituisca con altro vapore quello che era precedentemente previsto nel suo programma, ma in questo caso il venditore deve dare avviso al compratore dell'avvenuta sostituzione non appena egli ne viene a conoscenza.
- b) Imbarco pronto: la merce deve essere imbarcata entro il 2<sup>o</sup> giorno lavorativo successivo alla data del contratto.
- c) Imbarco a mezzo: il venditore deve essere in grado di imbarcare la merce entro il 2<sup>o</sup> giorno lavorativo successivo alla data del contratto.
- d) Imbarco in diverse epoche consecutive: è tollerato l'imbarco di due o più quote sulla stessa nave purché con polizze di carico separate e datate in conformità alle singole quote che si intendono eseguire.

I termini di imbarco sono tassativi e devono essere osservati salvo quanto appresso:  
Nelle vendite per un determinato imbarco, quando il vapore noleggiato dal venditore per la esecuzione del contratto ritardi a presentarsi alla caricazione e dovesse nel frattempo scade il termine di imbarco previsto, il venditore ha la facoltà di prorogare il termine di imbarco, indennizzando il compratore con un importo pari al danno che potrebbe essere causato dal ritardo. Il vapore così designato non può essere sostituito, tranne nel caso che sia sostituito dalla Compagnia di Navigazione, come al punto a). Il venditore è tenuto a richiedere dal compratore a giustificazione il ritardo del vapore con dichiarazione della Compagnia di Navigazione o del suo Agente al porto di imbarco, o di Autorità Portuale nel caso di imbarco a mezzo, e a restituire il ritardo del vapore con dichiarazione della Compagnia di Navigazione o del suo Agente al porto di imbarco, o di Autorità Portuale nel caso di imbarco a mezzo.

Indipendentemente dai casi sopra indicati e fatta eccezione per le vendite su piroscafo designato e per imbarco pronto, il venditore ha la facoltà di attendere di otto giorni lavorativi il periodo di tempo designato per l'imbarco. Durante questo periodo il compratore deve dare avviso al venditore di aver accettato o rifiutato le condizioni di imbarco, comunicando le stesse essere passate in debita fede per l'imbarco. Il venditore che si vale di questa facoltà, deve bonificare in fattura al suo compratore il mezzo per cento del prezzo di contratto.

VII - POLIZZA DI CARICO. — La polizza di carico per merce a bordo fa fede, sino a prova contraria, della data dell'avvenuto imbarco. Il compratore è tenuto ad accettare tutte le condizioni generali della polizza di carico delle Compagnie di Navigazione e i cui servizi saranno utilizzati dal compratore al suo compratore o al suo agente nel paese di destinazione.

VIII - AVVISO DI AVVENUTO IMBARCO. — Ogni imbarco deve essere comunicato telegraficamente dal caricatore al suo compratore o al suo agente nel paese di destinazione entro il quinto giorno successivo alla data della polizza di carico.

Tale comunicazione deve indicare il nome del vapore, la data della polizza di carico e la quantità imbarcata.  
L'applicazione è sempre data sotto riserva di errori o di disguido nella trasmissione telegrafica che possono essere rettificati anche dopo l'arrivo dei documenti e non possono dar luogo al rifiuto della applicazione da parte del compratore, salvo il caso di provvedimento con questo che l'applicazione ricevuta entro le ore 12, deve essere fatta seguirvi nella giornata stessa del ricevimento, mentre questa ricevuta dopo le ore 12, deve essere fatta seguirvi entro il mezzo del giorno lavorativo immediatamente successivo.

IX - PRESENTAZIONE DOCUMENTI. — Il venditore non può essere tenuto responsabile della ritardata presentazione dei documenti di imbarco al compratore, sempre che tale ritardo non sia dovuto a sua negligenza.  
La presentazione dei documenti alla banca designata dal compratore o presso la quale egli ha aperto il credito, deve considerarsi, a tutti gli effetti, come presentazione fatta al compratore stesso.  
La banca designata deve nel porto di destinazione i documenti non sono ancora stati presentati al compratore, quest'ultimo è tenuto a prendere ugualmente possesso della merce mediante fidejussione bancaria, quando con dati forniti dal venditore possa identificare la sua partita.

X - PAGAMENTO. — Quando il pagamento è pattuito attraverso una apertura di credito questa deve essere notificata al venditore della Banca Italiana presso la quale il credito è utilizzabile, ed alle precise condizioni previste dal contratto. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo di acquisto del credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito. Il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito. Il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito.

Tutte queste condizioni relative all'apertura di credito, ed il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito. Il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito. Il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito.

L'ammontare della fattura è pagabile contro il gioco completo dei documenti di imbarco, e cioè: contro tutti gli esemplari della polizza di carico, la polizza di assicurazione ed il certificato di origine, quando sia richiesto dal compratore; quest'ultimo però è tenuto ad esibire il pagamento anche quando il compratore non ha presentato il documento di imbarco. Il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito.

In ogni caso, e anche tenuto ad effettuare il pagamento quando sia presentato un solo esemplare della polizza di carico, purché questo sia accompagnato da una lettera di garanzia per la successiva consegna degli altri esemplari della polizza.  
Quando il pagamento è pattuito a contro documenti all'arrivo della nave al porto di destinazione, il compratore è tenuto a darli atto dell'accettazione dei documenti da parte in giunta proporzionale all'arrivo di ogni quota-parce della merce. Resta inteso ed accettato che in ogni evento il pagamento deve essere fatto o completato entro il 6<sup>o</sup> giorno della data della polizza di carico, e prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le tratte stesse si intendono emesse per conto del compratore e con sua garanzia.

XI - ASSICURAZIONE. — Il venditore deve assicurare la merce presso una Compagnia di assicurazione primaria (ma della cui solvibilità non può essere ritenuto responsabile alle condizioni della polizza italiana, con vana particolare, per le assicurazioni fatte in Italia) prima di quello della fattura maggiorata del 10%.  
Il venditore deve assicurare la merce contro rischi di guerra, mine, torpedini, scoppi e sommosse; ma la eventuale spesa eccedente il 0,50%, per coprire tali rischi, è a carico del compratore.

XII - NOLO. — Il nolo assegnato e o il saldo assegnato del nolo medesimo, se dedotto in fattura, è pagato dal compratore in contanti all'arrivo della nave per conto del venditore alle condizioni della polizza di carico, o, se esiste, del contratto di noleggio, una copia del quale deve essere tempestivamente depositata presso il rappresentante del venditore nel paese di destinazione.

XIII - SPORCO - STALLINE. — Lo sporco della merce è a carico del compratore e deve effettuarsi secondo gli usi del porto oppure secondo le prescrizioni della polizza di carico. Il nolo è a carico della nave.  
Le eventuali spese di alibio al porto di sbarco sono a carico del compratore.  
Le stalle sono quelle fissate dalla polizza di carico o contratto di noleggio e le eventuali contro-stalle sono a carico del compratore.

XIV - VENDITA ALLA CONDIZIONE « PESO DI SBARCO ». —  
a) La merce deve essere venduta alla condizione di « peso di sbarco », il compratore deve fare pensare la merce a sua cura e spese alla presenza dell'incaricato del venditore.  
b) La merce deve essere venduta alla condizione di « peso di sbarco », il compratore deve fare pensare la merce a sua cura e spese alla presenza dell'incaricato del venditore.  
c) La merce deve essere venduta alla condizione di « peso di sbarco », il compratore deve fare pensare la merce a sua cura e spese alla presenza dell'incaricato del venditore.

Quando per condizioni di polizza o per esistenti usi al porto di destino o altri legittimi impedimenti, da documentarsi dal compratore, la merce viene scaricata in alibio senza pesatura, la pesatura deve avere luogo allo sbarco della merce, e non a quello della nave. Il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito.

Quando il venditore ha diritto di far sollevare e pesare la merce, il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito. Il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito.

Quando il venditore ha diritto di far sollevare e pesare la merce, il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito. Il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito.

Quando il venditore ha diritto di far sollevare e pesare la merce, il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito. Il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito.

Quando il venditore ha diritto di far sollevare e pesare la merce, il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito. Il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito.

Quando il venditore ha diritto di far sollevare e pesare la merce, il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito. Il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito.

Quando il venditore ha diritto di far sollevare e pesare la merce, il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito. Il compratore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito, e il venditore è tenuto a restituire il credito entro il giorno di scadenza del credito.

XVI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE. — Se per cause di sottomessa seduzione, scioperi o serrate nel porto di cartazione, oppure nell'esercizio di una qualsiasi delle linee ferroviarie che attraversano tale porto, l'imbarco non fosse impedito: a) per una durata qualsiasi durante gli ultimi 28 giorni dell'epoca di imbarco; b) oppure in qualsiasi tempo dell'epoca di imbarco se quello stabilito è di durata inferiore ai 28 giorni, il caricatore ha diritto, al termine di un periodo di forza maggiore, ad una prorogazione dei termini di imbarco di tanti giorni quanti ne restavano, per effettuare il momento in cui si è verificata la causa di forza maggiore. La data di risoluzione di esso è pertanto ritardata. Nel caso di intersezione dei contratti, la data di risoluzione di essi è determinata dalla comunicazione telegrafica al venditore, designando in pari tempo il periodo di forza maggiore di cui si fa cenno, e di cui ai paragrafi a) e b). Il caricatore deve darne immediata comunicazione telegrafica all'importatore ed è tenuto ad eseguire per il periodo di tempo di cui si intende usare, fra quelli contrattuali, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dell'epoca di imbarco primitiva ed è tenuto ad eseguire comunque il contratto ai soli porti da lui così indicati. Queste notizie devono essere passate a tutti gli eventuali interessati in tempo debito (due course). Il caricatore deve inoltre assicurare la resistenza di uno dei previsti casi di forza maggiore, determinando la richiesta del venditore di prova del termine di imbarco pattuito, deve essere fatta, oltretutto, ed altro caso di forza maggiore che impedisca l'imbarco totale o parziale della merce oggetto del presente contratto, il venditore ha facoltà di annullare il tutto o quella quota del contratto stesso per cui si è reso applicabile il caso di forza maggiore.

XVII - CAMPIONAMENTO. — Il campionamento della merce deve essere effettuato in contraddittorio fra le parti o i loro rappresentanti all'atto dell'imbarco della merce stessa o nel caso di ritardo nella cartazione imputabile al compratore, nel luogo ed all'atto della consegna. Tale campionamento deve essere eseguito a scampaglio, a mezzo sonda, su almeno il 20% dei sacchi, all'imboccatura, al centro ed al fondo del sacco. Il prodotto prelevato dai sacchi deve essere accuratamente miscelato per assicurarne la massima omogeneità. Il campionamento è eseguito dalla parte diligente in assenza dell'altra. Il compratore che ha proceduto al campionamento medesimo deve prontamente informarne la controparte, tenendo a sua disposizione il campione ed i campioni di sua spettanza con l'indicazione degli estremi della partita.

XVIII - ANALISI. — Se, per l'accertamento delle caratteristiche contrattuali, si rende necessario l'esame analitico, il compratore, entro 5 giorni dall'avvenuto prelievo del campione, deve inviare al Laboratorio Chimico e Micrografico Granarola di Milano, o ad altro se espressamente convenuto in contratto, uno dei campioni stessi: il compratore deve anche per sua volta, entro 5 giorni dal ricevimento del certificato trasmesso dal compratore e da dare preventivamente a quest'ultimo, può richiedere la ripetizione dell'analisi inviando in pari tempo al Laboratorio suddetto, o ad altro se convenuto, un altro dei campioni prelevati ai sensi del paragrafo XVII. L'esito della seconda analisi deve essere dato al venditore comunicato al compratore entro 5 giorni dalla data del rilascio del campione, e il compratore deve, entro 5 giorni dal ricevimento del certificato della seconda analisi e previo avviso al venditore, può opporre al certificato relativo al proprio venditore entro 5 giorni dalla data del suo rilascio. Se il risultato della seconda analisi differisce di oltre mezza unità Chimico Micrografico dell'Associazione Granarola di Milano l'implemento di una terza analisi sul terzo campione, avendo l'eventuale abbino deve essere fatto sulla media dei dati analitici che hanno dato risultati più prossimi fra loro. I termini di cui sopra si intendono perentori, pena decadenza. Nel caso di cessazione di contratto, tutti i "residuari" devono provvedere a trasmettere, in debito corso, le comunicazioni relative agli accertamenti analitici menzionati. Della mancata osservanza di tale obbligo sono responsabili ad ogni effetto i "cessionari" negligenti.

XIX - OBBLIGO DI RICEVERE LA MERCE - RECLAMI. — La merce deve sempre ed in qualunque caso essere ricevuta dal compratore, non potendo il medesimo, per qualsiasi motivo, rifiutare l'ricevimento o lasciarla per conto del venditore. La merce che allo sbarco risulti danneggiata per vizio proprio dovrà pure essere ritirata dal compratore; in questo caso però il venditore è responsabile dell'eventuale minore valore da stabilirsi per arbitrato ai campioni regolamente sigillati a termine delle presenti condizioni di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granarola di Milano. Eventuali reclami per differenza di qualità devono essere segnalati telegraficamente dal compratore al venditore entro 5 giorni dall'avvenuto sbarco della merce.

XX - INADDEMPENZA. — Salvo i casi di forza maggiore l'eventuale inadempimento del contratto o di una quota di esso darà diritto alla parte interessata di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento, in base alla media dei prezzi rilevati sulla piazza di Milano nella riunione di mercato susseguente al giorno dell'inadempimento.

XXI - ARBITRATO. — Tutte le contestazioni che insorgono in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente contratto devono essere obbligatoriamente deferite alla decisione di Arbitri amichevoli compositori, i quali decidono ex bono et aequo, senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granarola di Milano ed arbitrato deve essere avanzata a mezzo di lettera raccomandata o telegramma dalla parte interessata alla parte avversa: entro i dieci giorni successivi alla data del reclamo, e la comunicazione sulla qualità e condizionamento della merce; in caso di rifiuto di arbitrato, il reclamo deve essere avanzato entro i sei mesi dal termine di scadenza dell'arbitrato, e dalla data di scadenza del reclamo, il reclamo deve essere avanzato entro i sei mesi dal termine di scadenza dell'arbitrato d'ufficio, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granarola di Milano. Se i compositori del contratto si rifiutano di aderire a tale forma di amichevole composizione, la parte diligente può richiedere all'Associazione Granarola l'arbitrato d'ufficio, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granarola di Milano. Le parti contraenti autorizzano l'Associazione Granarola a rendere di pubblica ragione il nome del contraente che non darà esecuzione, nel termine prescritto, alla decisione arbitrata eventualmente emessa in forza della presente clausola.

XXII - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI. — Nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti, eccetto che per esigere il pagamento delle fatture e per rendere esecutive le decisioni arbitrali. Qualunque aggiunta o modifica apposta al presente contratto da una delle parti, senza l'espresso consenso dell'altra, non ha valore.

Le condizioni generali del presente contratto sono state concordate per le categorie interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica. Il contratto-tipo così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio di Milano.

Le parti contraenti sottoscritte, ai fini dell'Art. 1341 C. C., approvano tutte le condizioni o clausole, tanto manoscritte che stampate, del presente contratto e specificatamente quelle di cui ai paragrafi:

IV (ABBONDI) - X (PAGAMENTO) - XX (INADDEMPENZE) - XXI (ARBITRATO) - XXII (COMPETENZA AUTORITA' GIUDIZIARIA).

IL COMPRATORE  
L'INTERMEDIARIO  
IL VENDITORE  
Espressamente accetta la clausola compromissoria